



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 17 del 01/04/2026

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Teggiano e San Rufo

Firmato da: Corrado Matera



Consiglio regionale della Campania

INDICE

Art. 1 Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Teggiano e San Rufo

Art. 2 Rapporti patrimoniali e finanziari

Art. 3 Disposizioni finanziarie

Art. 4 Disposizioni finali

Art. 5 Entrata in vigore



Consiglio regionale della Campania

Art. 1

(Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Teggiano e San Rufo)

1. Le circoscrizioni dei comuni di Teggiano e San Rufo sono modificate secondo la delimitazione territoriale risultante dalla cartografia di cui agli allegati A e B e in base alla relazione descrittiva di cui all'allegato C.

Art. 2

(Rapporti patrimoniali e finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), la Provincia di Salerno regola i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni territoriali, compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento e dall'organizzazione tecnica della consultazione referendaria, trattandosi di spesa di natura obbligatoria, comprese le spese conseguenti all'attribuzione della delega alla provincia di Salerno per gli adempimenti previsti all'articolo 11 della legge regionale n. 54/1974, si provvede, per l'esercizio finanziario 2026, mediante prelievo di 100.000,00 euro dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento, di pari importo, della Missione 1, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 54/1974.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.